

**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ENTE BILATERALE REGIONALE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE EMILIA ROMAGNA”**

Art.1 - Costituzione, denominazione e Soci

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2007/2010 per la Formazione Professionale, è costituita una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile, avente la denominazione “Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale Emilia-Romagna”, in sigla “EBiRFoP E.R.” (di seguito denominato Associazione).
2. Sono Soci fondatori: l’Associazione Regionale degli Enti Formativi denominata “Coordinamento Enti Formativi dell’Emilia Romagna” (di seguito Co.E.F. ER), le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS- CONFSAL.

Art. 2 - Sede e durata

1. L’Associazione ha sede in Via Bigari 3 a Bologna e ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L’Associazione non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L’Associazione rappresenta i propri associati presso l’Ente Bilaterale Nazionale;
3. L’Associazione ha la finalità di assolvere i compiti e perseguire gli obiettivi previsti dal CCNL 2007/2010 e precisamente:
 - a) promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi interprofessionali;
 - b) promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;
 - c) promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
 - d) promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del CCNL di settore per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale;
 - e) sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale;



Allegato A – parte integrante dell'Atto Costitutivo di EBIRFoP E.R.

- f) istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
- g) istituire e gestire il "Fondo regionale per la rappresentanza sindacale", così come previsto dal punto c) del "REGOLAMENTO DELL'ART. 17, LETTERA E) SUGLI ESONERI SINDACALI" (Allegato 11 del CCNL 2007/2010);
- h) attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Regionale.

Art. 4 – Soci

- 1. Sono soci dell'Associazione: Co.E.F. Emilia Romagna e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS – CONFISAL.
- 2. I Soci, nel rispetto della pariteticità, versano una quota complessiva "una tantum", pari a € 1.600,00 per la costituzione dell'Associazione.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio

- 1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
 - a) del venire meno delle condizioni previste negli articoli 1 e 4;
 - b) dell'esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente statuto. In particolare potrà essere prevista l'esclusione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quote, per lo svolgimento di attività che si pongano in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa versata, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Associazione.

Art. 6 - Affiliazione all'Ente Bilaterale Nazionale

- 1. L'Associazione "Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale Emilia-Romagna", in sigla EBIRFoP E.R., è affiliata all'"Ente Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale", e fa parte della Consulta dei Soci Affiliati (CCNL art. 3, comma 2).
- 2. L'Associazione, in qualità di Socio Affiliato all'Ente Bilaterale Nazionale, versa annualmente una quota definita in euro 0,50 a dipendente (CCNL art. 3, comma 3), con le modalità e le scadenze previste dal Regolamento nazionale e dal regolamento regionale.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea generale dei Soci;
 - Il Presidente e il Vicepresidente
 - Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci.

Art. 8 - Assemblea generale dei Soci

1. L’assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da rappresentanti designati, in modo paritetico, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dall’Associazione dei datori di lavoro, determinati in numero di 16 (sedici) componenti effettivi e 16 (sedici) componenti supplenti.
2. La nomina di ciascun componente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell’Associazione/Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti sia impossibilitato a partecipare all’assemblea può delegare la partecipazione ad altro componente, purché appartenente alla stessa parte bilaterale o ad altro designato con formale delega scritta.
4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti con l’ordine del giorno da essi proposto.
5. Nel proprio ambito l’Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un Segretario.
6. L’assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l’assemblea ne constata la regolarità della costituzione. Al termine dell’assemblea viene approvato il verbale redatto dal Segretario. Il verbale sarà inviato ai soci.
7. L’Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti materie:
- a) elezione del Presidente e del Vicepresidente;
 - b) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - c) relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
 - d) definizione delle linee di indirizzo di attività;
 - e) presa d’atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - f) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - g) approvazione del regolamento dell’Associazione;
 - h) approvazione dei verbali delle sedute;
 - i) approvazione e modifiche dello statuto dell’Associazione;
 - j) trasformazione o scioglimento dell’Associazione;
 - k) nomina dei liquidatori;
 - l) devoluzione dei beni dell’ Associazione.

8. L’Assemblea generale dei Soci, al termine del primo biennio di funzionamento dell’assemblea stessa, verifica la praticabilità e l’agibilità dello Statuto dell’Associazione, predisponendo e deliberando, se necessario, eventuali modifiche.
9. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e della relazione relativa all’attività svolta.
10. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti ed ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
11. L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti purché sia garantita la pariteticità al momento delle votazioni. L’Assemblea generale delibera con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci, ad eccezione di delibere riguardanti i punti i) e j) comma 7 del presente articolo, per i quali è prevista l’unanimità dei presenti.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente

1. L’Assemblea generale dei Soci elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno alternativamente ricoperte da un rappresentante delle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori e da un rappresentante dell’Associazione Regionale degli Enti Formativi, firmatarie del CCNL FP.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione e sta per esso in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’Associazione e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, convoca le Assemblee dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) componenti effettivi e 8 (otto) supplenti, designati in modo paritetico dall’Associazione Regionale degli Enti Formativi e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie del CCNL Formazione Professionale. La nomina di ciascun componente effettivo (e supplente) è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell’Associazione/Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni.

Allegato A – parte integrante dell'Atto Costitutivo di EBIRFoP E.R.

2. Ogni componente effettivo, o in sua assenza il supplente, ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare viene sostituito dal suo componente supplente.
3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
 - a) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
 - b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 13, ed in conformità al regolamento di cui all'articolo 14, deliberando, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento medesimo;
 - c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell'Associazione, coinvolgendo dove possibile le istituzioni;
 - d) attuare le decisioni dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e di eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti), da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purché sia garantita la pariteticità. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate, di norma, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. E' possibile, all'inizio di ogni riunione, su richiesta di almeno 2 componenti effettivi (o supplenti) presenti, deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi componenti presenti.
8. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un Segretario, che provvede a redigere il verbale dell'incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva ed inviato ai soci.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto dalla parte dell'Associazione Regionale degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni regionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. E' compito dell'Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.

Allegato A – parte integrante dell’Atto Costitutivo di EBIRFoP E.R.

3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’Associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci, affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente, e comunque almeno una volta all’anno.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Rimborsi spese e compensi

1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari per conto dell’Associazione, verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate, nei limiti definiti dal Regolamento.

Art. 13 - Mezzi Finanziari

1. L’Associazione è finanziata ordinariamente mediante la contribuzione di cui all’articolo 4 del presente statuto.
2. L’Associazione potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
 - a) contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
 - b) proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione;
 - c) interessi ed altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall’Associazione, e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse;
 - d) finanziamenti pubblici ricevuti;
 - e) eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci.
3. Possibile utilizzo di parte del fondo di cui all’articolo 3 comma 9 punto 2 del CCNL 2007/2010 in quanto l’Associazione EBIRFoP E.R. rientra pienamente negli scopi previsti.

Art. 14 - Costituzione dei FONDI dell’Associazione e Regolamento delle attività

1. Entro tre mesi dalla costituzione dell’Associazione, saranno istituiti i Fondi di cui all’art. 3, punto 3), commi e), f), e g) del presente statuto, demandando al regolamento la competenza e la definizione della decorrenza dei versamenti.
2. Le attività dell’Associazione, i Fondi ed ogni altra materia attinente lo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da un apposito Regolamento che sarà predisposto dal

Allegato A – parte integrante dell’Atto Costitutivo di EBIRFoP E.R.

Consiglio Direttivo entro un mese dal suo insediamento, e deliberato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi dell’Associazione non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle Parti firmatarie del CCNL FP.

Art. 16 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo, approva il Bilancio consuntivo dell’esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull’attività svolta, e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e ne invia copia ai soci.

Art. 17 – Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio sono accantonati nel fondo riserva, a disposizione del Consiglio Direttivo per lo sviluppo dell’attività dell’Associazione, salva diversa determinazione dei soci.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’Associazione si scioglie in caso di disdetta dell’accordo di cui all’Articolo 1.
2. In caso di scioglimento, l’Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori, designati rispettivamente dalla Associazione Regionale degli Enti Formativi e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 2.
3. L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo o prossimo, così come individuato dall’Assemblea dei soci.

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento, la competenza esclusiva è del Tribunale di Bologna.

Art. 21 – Disposizioni transitorie finali

1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente statuto, il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del CCNL della Formazione Professionale.